



Da: FISAC/CGIL del Piemonte

A: Tutti i colleghi interessati

Data: 4 maggio 06

Pag. Totali: 2 + 1 modulo allegato

Versamenti contributi volontari INPS per i periodi di lavoro a PART-TIME

Con la Circolare n. 29 del 23/2/2006 l'Inps ha deciso, modificando la propria precedente posizione, di riconoscere ai lavoratori dipendenti la possibilità di coprire e/o integrare, con il versamento della contribuzione volontaria, i periodi successivi al 31/12/1996 durante i quali è stata prestata attività lavorativa con contratto di lavoro a part-time di qualsiasi tipo: verticale, orizzontale, misto o ciclico¹.

Prima di procedere ad approfondire le novità introdotte da questa circolare INPS, riteniamo opportuno riepilogare la normativa previdenziale, sia per il diritto che per la misura della pensione, in presenza di periodi di lavoro a part-time.

Maturazione del diritto alla pensione

I periodi di lavoro a part-time si considerano come interi ai fini della maturazione del diritto, dunque è come se si fosse lavorato a tempo pieno. In pratica, 20 anni di lavoro a part-time e 20 anni di lavoro a tempo pieno sono 40 anni di anzianità contributiva utile per poter andare in pensione.

Questa norma è applicabile a condizione che risulti erogata per ciascuna settimana una retribuzione superiore al "minimale retributivo"² previsto dall'INPS, pari a € 168,17 per il 2005: **nel nostro settore non ci problemi in quanto le retribuzioni a part-time superano il minimale retributivo.**

Nel caso di part-time "ciclico", i periodi di non lavoro sono scoperti sia ai fini del diritto che della misura della pensione.

Calcolo della pensione

Il metodo di calcolo della pensione per i periodi a part-time è analogo a quello dei periodi a tempo pieno con risultati ovviamente proporzionali alla retribuzione percepita.

Ricordiamo che il sistema di calcolo varia in base all'anzianità contributiva maturata al 31/12/1995³.

¹ Il part time può essere:

- *orizzontale: l'orario di lavoro ridotto è distribuito in modo uniforme su tutti i giorni della settimana;*
- *verticale: la prestazione è concentrata in alcuni giorni interi della settimana;*
- *misto: una combinazione tra part time orizzontale e part time verticale;*
- *ciclico: la prestazione è concentrata in alcune settimane nel mese o in alcuni mesi nell'anno.*

² Per evitare la costituzione di posizioni assicurative di comodo è stabilito un livello minimo retributivo, indicizzato annualmente, al di sotto del quale la copertura assicurativa non è "piena". Per il 2005 il minimale di retribuzione è pari a € 168,17. Se il datore di lavoro versa comunque un importo inferiore, il lavoratore si vedrà ridotta l'anzianità contributiva in misura proporzionale all'importo versato.

³ Sistema retributivo e sistema contributivo:

- **Lavoratori con almeno 18 anni di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995:** si applica unicamente il regime retributivo sia ai fini del diritto alle prestazioni pensionistiche che per il calcolo dell'importo della pensione.

Nel sistema di calcolo “contributivo”, la pensione si ottiene moltiplicando il montante contributivo individuale (cioè il 33% della retribuzione di ogni anno, debitamente rivalutata, che per il part-time è inferiore a quella del tempo pieno) per il coefficiente di trasformazione relativo all’età dell’assicurato alla data di decorrenza della pensione (parte dal 4,720% con 57 anni di età per arrivare al 6,136% con 65 anni). Nel sistema di calcolo “retributivo”, la pensione si ottiene applicando l’aliquota di rendimento pari al 2% per ogni anno di lavoro alla retribuzione media degli ultimi 10 anni, debitamente rivalutata. L’aliquota di rendimento sarà ridotta proporzionalmente negli anni di lavoro a part-time: nel caso di part-time orizzontale di 5 ore al giorno, l’aliquota di rendimento annua sarà pari a 1,33%.

L’aliquota di rendimento viene applicata alla media delle retribuzioni degli ultimi 10 anni. Ovviamente, per non penalizzare i lavoratori che effettuano il part-time negli ultimi anni di lavoro, il periodo di riferimento per il calcolo della retribuzione pensionabile è proporzionalmente maggiorato: per il lavoratore a tempo pieno il calcolo viene effettuato sulle retribuzioni relative alle ultime 520 settimane (10 anni), per il lavoratore a part-time con la stessa anzianità e con orario di 2/3 il periodo di riferimento diventa di fatto di 15 anni.

La possibilità di contribuzione volontaria

Mentre in altri settori, dove le retribuzioni dei part-time sono talvolta inferiori al “minimale retributivo”, la contribuzione volontaria è utile anche ai fini del raggiungimento del diritto, **nei nostri settori il versamento della contribuzione volontaria vale solo ai fini della misura della pensione, quindi per integrare l’importo della futura pensione⁴.**

Occorre pertanto valutare la convenienza o meno di effettuare tale versamento.

Infatti la contribuzione è onerosa ed è interamente a carico del lavoratore. Il costo è pari all’intera contribuzione previdenziale stabilita ogni anno (per il 2005 è il 30,07%) calcolata sulla quota di retribuzione mancante rispetto al tempo pieno. Ad esempio, un part-time di 5 ore giornaliere con una retribuzione di € 20.000 nel 2005, dovrà versare il 30,07% calcolato su € 10.000 (differenza rispetto al tempo pieno) quale contribuzione volontaria per il 2005.

Il costo, ancorché i contributi siano deducibili dal reddito ai fini della tassazione, è molto elevato.

La domanda per la contribuzione volontaria

La domanda va presentata all’Inps, anche tramite Patronato INCA-CGIL, con il modulo specifico allegato alla Circolare 29 del 23/2/2006 (in allegato).

Il termine ultimo per la richiesta è:

- entro il **22 maggio 2006** per richiedere la contribuzione volontaria relativi a periodi di lavoro a part-time svolti dal 1997 al 2004;
- entro i 12 mesi dalla data di consegna del CUD per gli anni successivi; per i periodi di lavoro a part-time svolti nel 2005 il termine è quindi il **15 marzo 2007**.

La presentazione della domanda non comporta alcun obbligo al versamento.

FISAC/CGIL PIEMONTE SEGRETERIA REGIONALE

-
- **Lavoratori che hanno iniziato a lavorare dopo il 31 dicembre 1995 e a quella data non possono far valere alcun periodo di contribuzione:** si applica unicamente il regime contributivo sia ai fini del diritto alle prestazioni pensionistiche che per il calcolo della pensione.
 - **Lavoratori che hanno iniziato a lavorare prima del 1° gennaio 1996, ma che alla data del 31 dicembre 1995 avevano un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni:** si applica il regime retributivo ai fini del diritto alle prestazioni pensionistiche e un sistema di calcolo misto (sistema retributivo per la quota maturata al 31/12/95 e sistema contributivo per la quota maturata dal 1/1/96) per determinare l’importo della pensione.

⁴ Unica eccezione è quella del part-time “ciclico”, ovvero con periodi (più di una settimana consecutiva) interamente non lavorati: in questo caso la contribuzione volontaria ha un’efficacia anche di copertura ai fini della maturazione del diritto. Si tratta tuttavia di una fattispecie estremamente rara nei nostri settori.